



LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Tutti coloro che intendono sposarsi devono effettuare la pubblicazione.

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta al Comune (ufficio di Stato Civile) ove risiede uno degli sposi.

All'atto della domanda di pubblicazione, entrambi i nubendi dovranno:

- Recarsi congiuntamente in Comune muniti di un documento d'identità e del codice fiscale, con **congruo anticipo** (almeno un mese prima) rispetto alla data del matrimonio;
- Presentare **Richiesta di Pubblicazione del Parroco** se il matrimonio sarà celebrato in Chiesa con rito concordatario;
- **Sottoscrivere apposito Verbale di Pubblicazione** indicando, tra l'altro, l'assenza di impedimenti al matrimonio (artt. Da 84 a 89 del c.c.), precedenti matrimoni, stato di vedovanza, (la veridicità di quanto dichiarato sarà poi verificata d'ufficio);
- Consegnare n. **1 marca da bollo** da Euro **16,00** per l'atto di pubblicazione; (se gli sposi risiedono in due comuni diversi serviranno n. **2 marche da bollo**)
- Se gli sposi intendono celebrare il matrimonio civile in un Comune diverso da quello dove richiedono la pubblicazione, dovranno sottoscrivere apposita richiesta allegando un'ulteriore **marca da bollo da Euro 16,00**. Il Sindaco rilascerà specifica delega alla celebrazione del matrimonio civile, che gli sposi consegneranno al Comune dove intendono contrarre matrimonio.

Se i futuri sposi:

- sono entrambi residenti a Lavis la pubblicazione deve essere effettuata solo nel Comune di Lavis;
- sono residenti in due Comuni diversi la richiesta di pubblicazione deve essere effettuata nel Comune di residenza di uno degli sposi (di norma nel Comune dove verrà celebrato il matrimonio), ed esposta, d'ufficio, anche nell'altro Comune o Consolato nel caso di cittadino italiano iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE).
- sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) la pubblicazione deve essere effettuata presso il competente Consolato Italiano di iscrizione.

La pubblicazione deve essere esposta nei Comuni di residenza per almeno 8 giorni.

E' consultabile esclusivamente all'Albo online che, per effetto dell'art. 32, co.5 Legge 18.06.2009 n.69, ha valore di pubblicazione legale.

Trascorsi gli otto giorni di pubblicazione ed i tre giorni di deposito presso l'ufficio:

- in caso di matrimonio concordatario, viene rilasciato il nulla osta al matrimonio, che gli sposi ritireranno in Comune e provvederanno a consegnarlo al Parroco che ha richiesto la pubblicazione.
- in caso di matrimonio acattolico, viene rilasciato agli sposi il nulla osta da consegnare al Ministro di Culto;

- in caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune, viene rilasciata agli sposi, su loro richiesta, la relativa "delega".

Casi particolari

Vedove e divorziate: dovranno essere strascorsi 300 giorni dalla morte del coniuge o dallo scioglimento/cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Cittadini stranieri: occorre produrre il **nulla osta al matrimonio** ai sensi dell'art. 116 c.c. e art. 27 L. 218/95. Tale documento redatto in lingua italiana, sarà rilasciato dal Consolato/Ambasciata in Italia del proprio Stato di appartenenza; dovrà poi essere Legalizzato presso il Commissariato del Governo di Trento.

Acquisiti tutti i documenti richiesti, l'atto di pubblicazione sarà affisso all'albo comunale dei Comuni di residenza degli sposi per almeno **otto giorni**.

Si potrà contrarre matrimonio **dopo quattro giorni** dall'ultima pubblicazione eseguita.

Si ricorda inoltre che il matrimonio dovrà essere celebrato **entro 180 giorni** dall'avvenuta pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. In caso di necessità contattare l'ufficio di stato civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

C.c. artt. 84 e seguenti.